



Senato della Repubblica

Giunte e Commissioni

XVII LEGISLATURA

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 10

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince

AUDIZIONE DELLA DOTTORESSA MARIA SAMMARCO
E DELLA DOTTORESSA GRAZIA D'ONOFRIO, GIUDICI
COMPONENTI DEL COLLEGIO DEL TRIBUNALE DI LIVORNO

12^a seduta (antimeridiana): martedì 8 marzo 2016

Presidenza del Presidente LAI

I N D I C E**Audizione della dottoressa Maria Sammarco e della dottoressa Grazia D'Onofrio,
giudici componenti del Collegio del Tribunale di Livorno**

PRESIDENTE	Pag. 3, 6, 10 e <i>passim</i>	<i>D'ONOFRIO</i>	Pag. 6, 7, 13
FLORIS (M5S)	10	<i>SAMMARCO</i>	3, 7, 9 e <i>passim</i>
GRANAIOLA (PD)	7, 10		
MATTEOLI (FI-PdL XVII)	8		
PAGLINI (M5S)	7, 10		

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

Intervengono la dottoressa Maria Sammarco e la dottoressa Grazia D'Onofrio, giudici componenti del Collegio del Tribunale di Livorno.

I lavori hanno inizio alle ore 11,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione della dottoressa Maria Sammarco e della dottoressa Grazia D'Onofrio, giudici componenti del Collegio del Tribunale di Livorno

PRESIDENTE. L'ordine del girone reca l'audizione della dottoressa Maria Sammarco e della dottoressa Grazia D'Onofrio, giudici del Tribunale di Livorno.

Avverto che della seduta odierna verranno redatti il resoconto sommario ed il resoconto stenografico. Ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del Regolamento interno, comunico che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e sul canale *web* del Senato.

Gli auditi e i commissari avranno la possibilità di chiedere in qualsiasi momento la chiusura della trasmissione audio-video e la segretazione dell'audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati. A norma dell'articolo 13 del Regolamento interno, è la Commissione a decidere su un'eventuale richiesta in tal senso.

Ringrazio la dottoressa Sammarco e la dottoressa D'Onofrio per la loro presenza e do la parola alla dottoressa Sammarco.

SAMMARCO. Signor Presidente, saluto lei e tutta la Commissione. Sono Maria Sammarco e sono attualmente presidente della sezione civile del tribunale di Pisa. Venti anni fa, quando è stato celebrato il processo del Moby Prince, ero componente della sezione penale del quel tribunale e, insieme alla collega D'Onofrio e al dottor Lamberti, abbiamo composto il collegio di primo grado del procedimento del Moby Prince. Dico questo soltanto per presentare la mia persona a questa Commissione. Come avevo già anticipato al Presidente, insieme alla collega Grazia D'Onofrio, che mi è stata accanto per tutta la durata del processo e che attualmente lavora presso la corte d'appello di Firenze, abbiamo ritenuto di offrire il nostro contributo alla Commissione anche con una breve sintesi scritta di tutto quanto riteniamo sia possibile che i giudici del dibattimento offrano a questa Commissione di inchiesta. Di questa relazione, sottoscritta da entrambe, lasceremo copia alla Commissione, in modo che possa essere acquisita agli atti ed utilizzata come si riterrà di poterla utilizzare.

Onorevole Presidente, onorevoli componenti della Commissione, a seguito della convocazione ricevuta per l'audizione da voi disposta, nel rispetto del lavoro della Commissione, abbiamo ritenuto di dover essere oggi qui presenti. Tuttavia, le ragioni che brevemente di seguito esponiamo ci impediscono di essere audite sui temi di indagine.

Osserviamo, innanzitutto, che l'oggetto della Commissione di inchiesta è pienamente corrispondente a quello del procedimento giudiziario definito con la sentenza del tribunale di Livorno del 31 ottobre 1997, pronunciata dal collegio di cui abbiamo fatto parte.

Premettiamo e ricordiamo che il procedimento vedeva imputati Rolla Valentino, il terzo ufficiale della petroliera Agip Abruzzo in servizio di guardia attiva sulla nave, imputato di disastro colposo e di omicidio colposo plurimo perché, essendo in servizio di guardia, aveva omesso di segnalare con le modalità prescritte la presenza della nave cisterna in rada dopo che detta nave si era resa invisibile a causa di un fitto banco di nebbia; Spartano Gianluigi, marinaio di leva addetto al servizio radio della Capitaneria del porto di Livorno, imputato di omicidio colposo plurimo perché, essendo addetto alle comunicazioni radio, non aveva captato il *mayday* lanciato dal Moby Prince; Checcacci Lorenzo, ufficiale di guardia addetto alla Capitaneria del porto di Livorno, e Cedro Angelo, comandante in seconda della Capitaneria del porto di Livorno, imputati di omicidio colposo plurimo per aver mantenuto nella gestione delle operazioni di soccorso un comportamento colpevole sotto svariati profili, in tal modo contribuendo alla causazione della morte di un numero imprecisato di persone imbarcate sul Moby Prince.

Nel dibattito, che iniziò il 29 novembre 1995 e si concluse, con la lettura della sentenza, il 31 ottobre 1997, tutti i temi di indagine per cui è stata istituita la Commissione parlamentare di inchiesta – che il Presidente molto cortesemente ci ha inviato e che quindi abbiamo avuto modo di raffrontare esattamente con questi temi di indagine – sono stati affrontati e approfonditi, anche mediante l'espletamento di complesse indagini peritali volte a vagliare tutte le tesi che erano affiorate nella dialettica processuale in relazione alle cause del disastro, ai tempi di sopravvivenza dei passeggeri e al comportamento dei soccorritori.

A tal fine, furono disposti dal collegio – quindi dal tribunale di Livorno nell'esercizio dei suoi poteri d'ufficio, che vengono esercitati al dibattito quando si è esaurita l'istruttoria che introducono le parti, quella del pubblico ministero prima, quella delle parti civili a seguire e infine quella delle difese – accertamenti che riguardarono le condizioni meteorologiche della rada di Livorno e le videoriprese effettuate dalla terrazza di un'abitazione privata (il cosiddetto video D'Alesio, se avete memoria di questo punto) per una migliore definizione dell'immagine.

Fu disposta un'analogha attività tecnica di tipo fonico, affidata alla Fonet Cetra, sulla registrazione delle comunicazioni sul canale di soccorso 16, effettuata dalla stazione radiocostiera IPL di Livorno, al fine di accertare quante richieste di aiuto fossero state inviate dalla stazione radio del Moby Prince e quale fosse il grado di udibilità delle stesse.

Fu poi nominato un collegio peritale composto da ingegneri italiani e inglesi e soprattutto dal professor Douglas Faulkner, accademico di fama internazionale, allo scopo di verificare tutti gli aspetti del disastro e della gestione della fase di soccorso che erano stati messi in evidenza dalle consulenze delle parti civili, che in più punti contrastavano sulla dinamica della collisione.

In particolare, fu chiesto ai periti di svolgere accertamenti sulla eventuale avaria di organi di propulsione o direzionali del Moby Prince; sulle caratteristiche tecniche ed operative degli impianti di ventilazione e di condizionamento (con specifico riferimento alle modalità di attivazione e di spegnimento, manuale o automatico, e alla distribuzione degli impianti e dei relativi comandi sulle varie parti della nave); sull'incidenza avuta da detti impianti sull'immissione e diffusione all'interno del traghetto dei vapori e/o delle fiamme provenienti dall'esterno, prima dell'eventuale attivazione, se avvenuta, manuale o automatica, dei dispositivi di sicurezza e di interdizione delle condotte di aerazione; sull'impianto di aerazione del locale «*bow thruster*», al fine di verificare se, attraverso le condotte di aerazione ovvero altre vie, potessero essere penetrati nel locale vapori in concentrazione sufficiente a determinare l'esplosione che si verificò in quel locale; sulle caratteristiche tecniche e operative dei sistemi antincendio installati sul traghetto, con particolare riferimento al sistema di operatività delle serrande, dei condotti di ventilazione e delle porte tagliafuoco, anche al fine di verificare se le serrande fossero state chiuse o meno dopo la collisione e con quali modalità; sui tempi e sulle modalità di avanzamento e propagazione dell'incendio e di diffusione dei gas dall'esterno ai vari locali interni del traghetto, avuto riguardo alle caratteristiche qualitative dell'idrocarburo trasportato dall'Agip Abruzzo, definendo ove possibile i livelli termici raggiunti in tutte le parti della nave; sulle modalità di penetrazione e diffusione del *crude oil* (il prodotto contenuto nella stiva dell'Agip Abruzzo) all'interno del traghetto; sull'individuazione delle possibili vie di fuga dal Moby Prince, dei mezzi più idonei utilizzabili per i soccorsi, delle possibili vie di accesso al traghetto nelle prime ore dalla collisione da parte dei soccorritori; infine sull'angolo di collisione fra il traghetto e la petroliera e sulla durata del contatto tra i due mezzi navali.

All'esito del dibattito, valutate le risultanze della perizia disposta al fine di ricostruire tutti gli aspetti della vicenda e di accertarne cause e conseguenze e considerato ogni altro elemento utile a valutare anche i tempi di sopravvivenza delle vittime, evincibile sia dai dati tossicologici che dal luogo di ritrovamento dei corpi, il tribunale ha pronunciato sentenza in data 31 ottobre 1997. Le ragioni dell'assoluzione di tutti gli imputati sono illustrate nelle oltre ottocento pagine di motivazione della sentenza.

Ricordo alla Commissione che la sentenza è stata impugnata dal procuratore generale per la sola posizione di Rolla Valentino (la prima delle persone delle quali abbiamo riassunto il capo di imputazione). La corte d'appello di Firenze ha riformato la sentenza di primo grado del tribunale

di Livorno nei confronti di questo imputato, dichiarando, previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, non doversi procedere nei confronti dello stesso in ordine ai reati a lui ascritti per intervenuta prescrizione.

Queste sono le premesse fattuali, anche per aiutare il lavoro della Commissione. La sentenza contiene le ragioni della decisione e riproduce il percorso della decisione sulle imputazioni sulle quali il collegio si doveva confrontare.

Fatte queste premesse, ci sentiamo in dovere di osservare che, quali giudici componenti del collegio che ha pronunciato la prima sentenza, non può da noi essere fornito alcun contributo ulteriore e diverso, né di tipo conoscitivo, né di tipo valutativo, rispetto a quanto emerso nel dibattimento, ed esposto e valutato in sentenza, anche considerato che sono trascorsi ben 20 anni da quel momento.

In relazione poi ai temi di indagine, vista la corrispondenza con l'oggetto del procedimento penale (una quasi perfetta corrispondenza), riteniamo che operi per i giudici di quel dibattimento la situazione di incompatibilità e incapacità a rendere testimonianza prevista dall'articolo 197, lettera *d*), del codice di procedura penale, che vieta l'assunzione di testimonianze di coloro che nel medesimo procedimento svolgono o, come nel nostro caso, hanno svolto la funzione di giudice, di pubblico ministero o ausiliari del giudice o del pubblico ministero.

Tale disposizione, ai sensi dell'articolo 82, comma 2, della Costituzione, è applicabile anche alle audizioni davanti alla Commissione, come esplicitamente riconosciuto dall'atto istitutivo della Commissione, alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria. Confidiamo entrambe nella comprensione da parte della Commissione delle ragioni, connesse alle nostre funzioni giurisdizionali da noi svolte nel giudizio di primo grado, che non ci consentono di aggiungere altro a quanto riportato e che emerge, come ho segnalato, dagli atti del processo e dalla sentenza.

PRESIDENTE. Ringrazio le dottoresse Sammarco e D'Onofrio, alle quali mi preme fare due osservazioni. Voi non siete qui in qualità di testimoni, bensì nell'ambito di una libera audizione.

Sotto questo aspetto, quindi, la Commissione può domandare elementi che possano essere di chiarimento rispetto anche a quello che è stato il vostro lavoro in quel momento, ovviamente in una condizione di libera audizione e senza vincoli legati ad altre forme fattuali. Da questo punto di vista, vi chiediamo se ci siano problemi a darci la vostra disponibilità a ricevere domande, da parte dei Commissari.

D'ONOFRIO. Per quanto mi riguarda, ritengo di dover dire che sulla sentenza, sugli accertamenti e sull'esito di quegli accertamenti, non siamo in condizioni di aggiungere altro a quanto scritto, abbondantemente e ampiamente, nella sentenza.

Quanto poi al concetto di libera audizione, esso non mi è molto chiaro perché, per quanto mi risulta, esistono le audizioni davanti alle Commissioni. Il concetto di libera audizione mi è meno chiaro.

Al di là di questo, se di audizione si tratta, mi preme che la norma da noi indicata nella nostra breve relazione sia una norma che delinei una situazione di incompatibilità alla quale io non credo ci possiamo sottrarre. Quindi, è bene che la Commissione tenga presente tale situazione di incompatibilità. Per quanto attiene ai fatti oggetto del giudizio e alle valutazioni degli elementi che da quel giudizio sono emersi, noi non possiamo che fare capo doverosamente alla motivazione della sentenza.

GRANAIOLA (PD). Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori perché noi vorremmo capire meglio cosa possiamo fare questa mattina.

Come diceva il Presidente, infatti, questa è un'audizione tendente anche a chiarirci alcuni aspetti. Non si tratta di testimonianze ma di chiarimenti. Forse sarebbe bene se le dottoresse ci spiegassero se neanche questi chiarimenti possono essere richiesti. In tal caso, riterrei questa audizione conclusa.

D'ONOFRIO. Per quanto mi riguarda, se i chiarimenti riguardano i fatti accertati in sentenza, l'audizione si può ritenere conclusa.

SAMMARCO. Presidente, desidero confermare che la mia posizione è assolutamente identica a quella della collega D'Onofrio.

PAGLINI (M5S). Presidente, abbiamo avuto tutti quanti modo di leggere la sentenza, con la conclusione finale che il fatto non sussiste. È quindi ovvio che siamo al corrente.

Comunque, la finalità di questa Commissione è quella di portare un contributo da parte di tutti anche perché, dopo 25 anni, lo spirito che si è captato all'interno dello stesso Parlamento, è quello di una piena collaborazione. Nessuno vuole fare il processo a nessuno anche perché qui, come ho detto anche in altre occasioni, stiamo cercando di ricostruire una verità che a oggi è mancata. Pertanto, se le dottoresse ci aiutassero a capire alcuni aspetti che magari non sono stati scritti nei documenti che abbiamo ricevuto, questo potrebbe aiutare il nostro lavoro. Il punto è soltanto quello di aiutare un'intera società che sta chiedendo contributi a tutti coloro che sono stati, nel loro percorso, protagonisti.

Voi avete fatto parte di questo collegio giudicante che comprendeva altre persone, come anche il dottor Cardi. Pertanto, la possibilità di ricevere risposta a un paio di richieste non può che portare dei benefici. A meno che voi pensiate che debba esserci proprio un muro. Ribadisco che la nostra è soltanto una richiesta di collaborazione.

SAMMARCO. Presidente, desidero chiarire che io non so quale contributo possano dare i giudici se non quello dato attraverso la sentenza. I giudici parlano attraverso i provvedimenti che scrivono e che motivano e

gli atti che assumono nel corso del procedimento. Non possono dire altro, soprattutto 20 anni dopo e su un processo così complesso.

La sentenza contiene una descrizione analitica di tutto ciò che è stato fatto, di tutte le testimonianze rese e una spiegazione, quella che è scritta, dei motivi della decisione. Nulla di diverso si può e si deve dire per i giudici che fanno parte di un collegio giudicante. PRESIDENTE. La Commissione, sotto questo aspetto, non tende a mettere in discussione il lavoro svolto dal collegio giudicante.

La scorsa settimana il pubblico ministero De Franco si è reso disponibile ad approfondire con noi sia gli elementi del lavoro svolto in istruttoria sia gli elementi che gli sono stati sottoposti dalle domande dei commissari: dal suo punto di vista, senza mettere in discussione assolutamente il suo operato.

Io non so se i colleghi abbiano delle domande alle quali si possa dare risposta ma, da questo punto di vista, si tratta semplicemente di domande che tendono a ricevere una vostra valutazione o un chiarimento rispetto a quanto è scritto in sentenza.

La sentenza è chiara se la si legge approfonditamente, ma vi sono degli elementi che possono essere ulteriormente esplicitati, sempre rispetto alla sentenza, che è l'oggetto del lavoro da voi svolto. Quindi, non al di fuori della sentenza ma sul testo di essa, possono esserci delle domande oggetto di chiarimenti.

Voi avete una responsabilità e noi ne abbiamo un'altra. Entrambe sono tutelate sotto il profilo costituzionale e nessuno può entrare nel merito delle funzioni che svolgono, dal punto di vista costituzionale, né il Parlamento né la magistratura. Le nostre sono domande alle quali voi potete decidere: come rispondere, se rispondere o non rispondere; esse, però, fanno parte del lavoro e del mandato che questa Commissione ha ricevuto e che va oltre la lettura degli atti, poiché è diretto a cercare di approfondire gli atti stessi. I commissari hanno ritenuto utile chiedere di avere un'occasione per approfondire l'atto principale, che è la vostra sentenza. Questo è unicamente il punto.

MATTEOLI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, non voglio obbligare nessuno a rispondere, ma mi domando quali domande possiamo fare noi. Di solito le audizioni parlamentari si sono sempre svolte nel seguente modo: l'audito svolge una relazione e poi i parlamentari gli rivolgono delle domande. La delibera istitutiva di questa Commissione dice alcune cose molto chiare, e d'altronde se avessimo voluto soltanto leggere la sentenza, non avremmo avuto bisogno di convocare nessuno dei magistrati. Ringraziamo senz'altro coloro che sono venuti a dare il loro contributo, che può esserci utile. Ma se si rimanda alla sentenza, mi pare che si viene meno anche alla delibera istitutiva della Commissione. Quindi vorrei, tramite lei, Presidente, pregare le nostre audite di aiutarci e dare un contributo. È vero che un magistrato parla attraverso le sentenze (sarebbe auspicabile che avvenisse sempre, anche se non mi pare che nel nostro Paese sia sempre così, ed io sono felice quando accade), ma qui siamo di fronte

a una Commissione e al Parlamento italiano che ha deciso, tra l'altro all'unanimità o quasi, di istituire questa Commissione, e un minimo di rispetto per questo Parlamento e per questa Commissione chiedo che ci sia.

SAMMARCO. Signor Presidente, vorrei precisare che non si mette in discussione né un minimo né un massimo: c'è tutto il rispetto verso questa Commissione, che ha chiamato due dei tre giudici del collegio sul caso Moby Prince, i quali non hanno ritenuto nemmeno per un istante di non portare il loro contributo. Quanto al contributo ulteriore e diverso rispetto a quello che abbiamo offerto con la sentenza, vorrei chiarire che aderisco completamente a quanto già espresso dalla collega D'Onofrio.

La nostra sentenza, la nostra decisione è passata in giudicato ed è passata anche attraverso il vaglio della Corte d'appello, che ha ritenuto di dover riformare, come vi ho illustrato, una parte della sentenza, affermando dei profili di colpa della condotta del comando della nave AGIP Abruzzo. Detta sentenza della Corte d'appello, che a suo tempo ho doverosamente letto (proprio perché, come giudice di primo grado, ho sentito il dovere di rivisitare la sentenza degli altri giudici per comprendere le ragioni di questa differente impostazione) concerneva soltanto (visto che l'appello era soltanto sulla posizione di Rolla Valentino) l'aspetto della possibilità di segnalare più tempestivamente la presenza della nebbia che aveva avviluppato l'AGIP Abruzzo e quindi scongiurare, in tutto o in parte, gli effetti devastanti della collisione.

La senatrice Granaiola ha parlato di ricostruire la verità. Noi abbiamo costruito, in due anni di dibattimento la verità processuale, con i limiti e i doveri che ci sono imposti dal codice di procedura penale, rispettando le regole processuali che prevedono la formazione della prova al dibattimento. Non accontentandoci, come ho sottolineato poco fa, del materiale che ci era stato portato dalle parti, come giudice terzo abbiamo ritenuto di doverci affidare a un collegio peritale che è stato officiato su tutti i punti di interesse ai fini della decisione e del confronto con le imputazioni che erano formulate (perché il collegio si deve confrontare con i capi d'accusa, non con altro, perché non svolge attività investigativa). All'esito di questa consulenza, abbiamo raggiunto la decisione che è contenuta nella sentenza.

Per quello che ricordo, anche in quel caso non ci siamo accontentate, né potevamo perché il codice di procedura penale lo impone; per acquisire l'elaborato peritale è stata disposta una lista dei consulenti del collegio peritale, che hanno arricchito ulteriormente il materiale che avevano rappresentato per iscritto, rispondendo ai dubbi, alle domande, agli arricchimenti. Tutto il procedimento, se non ricordo male, fu verbalizzato con stenotipia elettronica, con l'audizione diretta, quindi non c'era bisogno di sintetizzare: troverete negli atti le domande e le risposte che diedero i periti in quella sede.

Non mi sogno nemmeno di pensare che qualcuno possa mettere in dubbio che io non abbia rispetto della Commissione parlamentare, perché

questo non mi appartiene, intanto come cittadino e soprattutto come magistrato. Tenevo a chiarire questo, senatore Matteoli.

Per quanto riguarda il concetto di audizione, l'audizione testimoniale per noi è regola, ma non abbiamo capacità di deporre su questi fatti, quindi non possiamo certamente chiarire un'espressione verbale della sentenza: non la ricorderei, non sarei in grado di ricordare e sarebbe anche di poco aiuto, oggettivamente. Ho il più ampio rispetto per il lavoro di tutti coloro che oggi sono qui presenti e che stanno lavorando in questa Commissione d'inchiesta. Ritengo di non avere altro da aggiungere e null'altro potrei chiarire se non quello che ho testé espresso.

PRESIDENTE. Sottolineo che quello che lei ha appena detto, dottoressa Sammarco, in parte è proprio una modalità di rispondere a dei dubbi che la Commissione ha; quindi procederei con eventuali domande e poi le dottoresse decideranno su quali di esse ritengono di avere elementi di risposta.

FLORIS (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, ho una richiesta sulla procedura che vogliamo adottare. È chiaro che, per ciò che riguarda quanto avvenuto prima della sentenza, i giudici non possono dire niente se non cose che non siano già state scritte. Chiedo invece alle due dottoresse se c'è qualche elemento che è emerso successivamente e che può aver cambiato il vostro convincimento sulla stessa sentenza o comunque un qualcosa in più successivo al 1997, considerato che fino al 1997 c'è una sorta di impossibilità a dare alcuna testimonianza perché eravate parte in causa. C'è qualcosa di nuovo che potrebbe esserci utile oggi?

GRANAIOLA (*PD*). Signor Presidente, vorrei provare a fare una domanda. La dottoressa D'Onofrio ci ha ricordato che c'è una sentenza di 800 pagine, quindi dovremo trovare tutte le risposte lì. Mettiamo che io abbia letto tutta la sentenza e tutte le sue 800 pagine.

Ahimè, non ho capito alcune cose, quindi provo a fare delle domande. Non ho ben chiaro da chi sia stato nominato il collegio peritale, se all'interno del collegio peritale ci fosse un esperto in incidenti navali e se da questo collegio fosse emerso con chiarezza un dato, ossia l'angolo di collisione, che, a detta di tutti gli auditi che abbiamo sinora ascoltato, non sembra essere emerso, e neanche io ho capito bene se sia stato chiaramente individuato.

PAGLINI (*M5S*). Nell'ottica della responsabilità alla quale tutti noi siamo richiamati, faccio presente che la Corte di appello di Firenze sancì che il processo di primo grado aveva tenuto conto di testimonianze palesemente false e negato testimonianze palesemente vere. È importante per me riuscire a capire lo stato d'animo in cui ci si può trovare di fronte ad un processo di appello di questo tipo.

Sempre leggendo gli atti, ci sono delle cose che non mi spiego: tutta la faccenda del Moby Prince ruota intorno ai tempi di sopravvivenza delle

140 persone che erano a bordo della nave e ci sono state parecchie questioni che non hanno seguito un *iter* ordinato e corretto, al punto tale che manomissioni, elementi spariti all'interno del traghetto e altri aspetti che ancora oggi non si spiegano avrebbero dovuto lasciare sospesi punti interrogativi grandi come una casa.

In particolare, sempre rifacendomi ai tempi di sopravvivenza, è stato dichiarato che le persone sono sopravvissute un massimo di 30 minuti, quando dichiarare altro, magari un'ora o un'ora e mezza (visto che l'unico sopravvissuto è stato trovato dopo più di un'ora e mezza), avrebbe aperto nuovi percorsi a tutto il procedimento. Nel secondo caso i tempi di sopravvivenza erano stati decretati dai periti di parte civile. Mi chiedo come sia stato possibile che il collegio giudicante, per potere formulare la giusta tesi, visto che alcuni periti davano tempi di sopravvivenza dai 20 ai 30 minuti, altri di due ore e altri addirittura di più ore (fino a sei ore, come ci è stato riferito nelle precedenti audizioni), si sia affidato a quattro consulenti ingegneri, i signori Prosperi, Faulkner, Williams e Angiuli, atti a determinare l'assenza di condizioni di vivibilità all'interno del traghetto, anziché nominare come CTU dei medici legali.

Le condizioni di sopravvivenza di una persona devono tenere conto dell'*habitat*, del momento e del luogo in cui si trovano, ma devono essere anche analizzate dal punto di vista medico-legale. Visto che avevano già fatto un grandissimo lavoro più periti, perché affidarsi a quattro ingegneri? Anche perché la questione dei tempi di sopravvivenza è stata il perno del processo di primo grado e addirittura il grande buco nero del processo di appello, nel quale non viene neanche tenuto conto di questo fatto determinante per far sì che alcune responsabilità potessero non emergere. Il collegio giudicante, anziché affidarsi a medici legali, si affida a quattro ingegneri.

Siccome ho letto che la Corte si è ritirata per ben tredici ore, immagino che la vostra responsabilità in quel momento fosse pressante, perché sono sicura che avevate addosso questo grande peso, questa grande responsabilità. Mi chiedo se in quelle tredici ore eravate tutti in linea o qualcuno di voi aveva dei dubbi ed eventualmente quali. Se potete rispondere vi ringrazio.

SAMMARCO. Rispondo al senatore Floris: esaurito il nostro lavoro con il dibattimento e con la stesura della sentenza abbiamo doverosamente ripreso il nostro lavoro di giudice del dibattimento. Personalmente io svolgevo funzioni di giudice del dibattimento alla sezione penale, quindi ho continuato a svolgere la mia attività di magistrato, al quale non viene mai portato all'attenzione un elemento sopravvenuto, perché noi non abbiamo mai svolto indagini e perché noi non svolgiamo indagini. Il mio ruolo è quello di giudice, all'epoca ero di giudice del dibattimento, e quindi non avrei avuto alcun modo di conoscere, peraltro con i canali giusti, la sopravvenienza di elementi utili da valutare.

La lettura dei giornali la facciamo tutti, come tutti i cittadini; so che ci sono state tantissime polemiche e, per la conoscenza di questa Commis-

sione, anche questo collegio è stato duramente attaccato dalla stampa per il suo operato e in più occasioni ci siamo anche dovuti confrontare con la stampa, che ha usato toni molto duri e personalizzati alla figura dei giudici, forse trascurando di considerare qual è il nostro ruolo e quali sono i nostri doveri professionali e morali.

La senatrice Granaiola chiedeva delle indicazioni: il collegio è stato scelto dai giudici del dibattimento, perché questi sono i meccanismi processuali. Quelle che si svolgono durante le indagini sono consulenze di parte e il pubblico ministero è parte nel procedimento. Questo dibattimento è stato celebrato sotto la piena vigenza del nuovo codice di procedura penale del 1989, ma nelle fasi iniziali di quel codice, prima che venisse quasi completamente riformulato, anche per quanto riguardava la possibilità di convocare al dibattimento le persone che erano state archiviate.

Siamo arrivati al processo senza conoscere gli atti dell'indagine, perché non li potevamo conoscere e perché non si possono portare atti d'indagine nel fascicolo processuale. La prova si forma nel dibattimento. All'esito delle prove che sono portate e da noi raccolte (le liste testi delle parti civile e le liste testi del pubblico ministero che individuano tutte le persone che per la prima volta depongono effettivamente davanti a noi; questo avviene in tutti i processi, non soltanto nel processo del Moby Prince, ed è questa la maniera di svolgimento corretto del processo), quindi, all'esito dell'acquisizione del materiale probatorio che ci portano le parti, il collegio – e anche su questo si è tanto discusso in giurisprudenza sui limiti degli interventi ufficiosi da parte del collegio – ritenne di affidare nuovamente le indagini a un nuovo collegio peritale che fosse *super partes*. Infatti, l'altro materiale probatorio viene dalle parti, invece questa è l'unica attività di indagine che avremmo potuto fare e che abbiamo fatto, scegliendo dei professionisti, ingegneri, esperti in disastri navali (il professore Faulkner è un accademico che si interessa proprio di questo). Anche per gli altri ingegneri italiani, per quello che ricordo, considerando il notevole tempo trascorso, la scelta ricadde anche su professionisti territorialmente lontani dal luogo in cui era avvenuto l'incidente (se non sbaglio, non vorrei dire un'imprecisione su questo punto).

Mi ricordo dell'ingegner Prospero, che mi sembra provenisse da Taranto e che si era interessato di varie situazioni della marineria navale in quell'epoca. Quindi la scelta fu del collegio, esclusivamente del collegio, senza nessun intervento, come normalmente accade in questi casi. Se ben ricordo (mi pare di averne data indicazione), il collegio peritale si esprime anche sull'angolo di collisione, che non mi risulta sia stato messo in discussione nella ricostruzione da parte della Corte d'appello, che ha riguardato esclusivamente un altro aspetto, perché le impostazioni della sentenza di primo grado sulle cause del disastro sono state esattamente e puntualmente confermate (quindi la condanna ha ragionato su altre indicazioni).

Per quanto riguarda la senatrice Paglini mi dispiace, ma le domande che lei pone sono esattamente quelle sulle quali i giudici del dibattimento non possono assolutamente essere interpellati, perché attengono all'attività

svolta durante il corso del processo e a quello che è avvenuto in camera di consiglio, che è coperto da un segreto assolutamente inviolabile che gode di tutte le guarentigie del codice di procedura penale, perché è il segreto della camera di consiglio. Quindi non è un non voler rispondere alle sue domande, senatrice Paglini, ma è l'impossibilità di rispondere; soprattutto, è nostro dovere non poter offrire questo tipo di contributo. Comunque la ringrazio per l'attenzione che ha voluto rivolgere ai giudici del dibattimento.

D'ONOFRIO. Vorrei precisare alla senatrice Paglini che la Corte d'appello non si è occupata degli aspetti della sopravvivenza e non se ne poteva occupare, perché non c'era impugnazione sul punto.

PRESIDENTE. Se non ci sono altre domande, ringrazio la dottoressa Sammarco e la dottoressa D'Onofrio per la loro disponibilità e dichiaro conclusa l'audizione.

I lavori terminano alle ore 13,15.

